

LINEE GUIDA DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA APPROVATE DAL CDS IN INFERMIERISTICA DI FAENZA - CAMPUS DI RAVENNA

INDICE

Docenti dei Corsi di Laurea Professionalizzanti	2
Carico didattico	3
Obiettivo e Attività Formativa - definizioni	7
Frequenza	8
Propedeuticità	11
Tirocinio Clinico	12
Appelli	14
Commissioni di esame	19
Registri e Guide Web	23
Questionari valutazione dell'attività didattica	24
Consuntivo	24
Riferimenti normativi generali	25

Docenti dei Corsi di Laurea Professionalizzanti

I Docenti dei Corsi di Laurea Professionalizzanti comprendono:

Docenti di Ruolo dell'Università.

A questa categoria appartengono i Professori Ordinari (PO, 1 fascia), i Professori Associati (PA, II fascia), i Ricercatori a tempo indeterminato (RI) e i Ricercatori a tempo determinato (RTD), questi ultimi istituiti sulla base della c.d. Legge Gelmini (240/2010).

Docenti a contratto.

A questa categoria appartiene il personale dipendente delle Aziende Sanitarie in possesso dei requisiti specifici dei singoli Corsi di Laurea per gli insegnamenti dei SSD MED/45 - MED/50; l'incarico viene assegnato annualmente con lettera di nomina del MR.

#

Gli insegnamenti professionalizzanti, riferiti alle quattro classi di laurea delle professioni sanitarie, sono attribuiti a personale afferente agli specifici settori scientifici disciplinari (SSD) di ruolo delle Università (ove presenti) o nominati dalle Università, quali Professori a contratto con incarico didattico assegnato annualmente con lettera di nomina al personale dipendente del SSN in possesso dei requisiti specifici dei singoli corsi di laurea per gli insegnamenti da MED/45 a MED/50.

#

Requisiti per accedere agli insegnamenti delle discipline professionalizzanti

- ✓ Laurea specialistica della rispettiva classe
- ✓ Appartenenza allo specifico profilo professionale del Corso

Carico didattico

Dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 4.12.2014, delibera al punto 3.a. Programmazione didattica 2015/16 – Approvazione attribuzione degli incarichi didattici nei Corsi di studio della Scuola di Medicina e Chirurgia ai docenti di I e II fascia

Per **carico didattico** (CD) del docente si intendono le attività svolte dai singoli docenti in termini di didattica frontale o equivalente (DFE), tutorato e orientamento nonché gli eventuali incarichi organizzativi.

Il CD di un professore a tempo pieno è di almeno 350 ore l'anno, di cui 120 di didattica frontale.

Il CD di un professore a tempo definito è di almeno 250 ore complessive nell'arco di un anno, di cui almeno 80 di DFE.

Il CD di un ricercatore (RI) è pari a non più di 120 ore annue¹. Le Facoltà sono tenute a proporre a ciascun ricercatore a tempo pieno almeno 60 ore di DFE* e

¹ In realtà i Ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente ai compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica, non più di 350 ore se in regime di tempo pieno e non più di 200 se a tempo definito. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso, incarichi di docenza, anche parziale, per lo svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico dei moduli o insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato, nonché incarichi di docenza nell'ambito di attività extracurricolari, quali precorsi, corsi di recupero e insegnamenti percorsi di eccellenza nei termini e nei modi previsti dalle Linee guida per l'attribuzione dei compiti didattici. L'impegno massimo orario per tali incarichi non può superare le 60 ore.

fino a 60 ore a ciascun ricercatore a tempo determinato² **RTD** (in base a quanto previsto dal contratto).

* Retribuzioni:

Per i professori a tempo pieno e a tempo definito le ore di DFE ricomprese entro le 120 e 80 ore, sono svolte a titolo NON oneroso;

Per i ricercatori RTD le 60 ore se previste nel contratto sono svolte a titolo NON oneroso

Per accordi stipulati con i Ricercatori a tempo indeterminato (**RI**) nell'Ateneo di Bologna le 120 ore sono retribuite; le prime 60 ore sono retribuite dall'Ateneo stesso; le eventuali successive 60 ore fino al limite di 120 ore sono retribuite dalla Scuola di appartenenza.

Struttura del Carico Didattico

Il carico didattico del docente è pertanto strutturato nelle seguenti macro tipologie:

- a. attività didattica frontale o equivalente (DFE), comprende l'attività didattica che da luogo a crediti formativi incluse le lezioni per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e le lezioni presso i dottorati di ricerca;
- b. altre attività didattiche (AAD).

² I Ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi della legge 240 sono tenuti a svolgere in ottemperanza alla normativa in vigore attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il ricercatore titolare di contratto di tipo Junior è tenuto a un impegno annuo complessivo pari a 350 ore se a tempo pieno e pari a 200 ore se a tempo definito. Il ricercatore di tipo Junior è tenuto a svolgere 60 ore di didattica frontale per anno accademico, derogabili fino al 10%.

I ricercatori titolari di contratto di tipo Senior sono tenuti a un impegno annuo complessivo di 350 ore e sono tenuti a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale un numero di ore non superiore al completamento di un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico.

Nell'attività di didattica frontale vengono prioritariamente conteggiate le ore di didattica o attività equivalente svolte nei corsi di:

- a. Laurea triennale e ciclo unico;
- b. Laurea specialistica/magistrale;
- c. Dottorato di ricerca;
- d. Scuola di Specializzazione.

Ogni docente è tenuto allo svolgimento delle ore di DFE a lui attribuite dalla struttura didattica, ciononostante si possono verificare situazioni in cui le ore di DFE assegnate nei corsi di studio sopra elencati non siano sufficienti per attribuire l'obbligo minimo di DFE (120 o 80 in funzione dell'impegno a tempo pieno o a tempo definito).

Solo in questi casi ai fini della determinazione della DFE possono essere contate, fino a un massimo di 20 ore e senza dar luogo alla retribuzione di ore in eccedenza le seguenti attività, preventivamente autorizzate dal responsabile della struttura didattica:

- a. le ore di didattica svolte nei Master universitari di I e II livello
- b. le ore svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se preventivamente autorizzate
- c. le ore svolte in altre iniziative formative di livello universitario e post-universitario promosse da una struttura didattica dell'ateneo.

Le tipologie di DFE che possono essere inserite dai docenti nel registro sono:

- ✓ lezione in aula
- ✓ lezione in laboratorio
- ✓ esercitazioni in aula
- ✓ esercitazioni in laboratorio
- ✓ seminario
- ✓ progettazione in aula
- ✓ revisione progetti in aula
- ✓ visita di studio
- ✓ altre attività

Altre attività didattiche

Sono considerate altre attività didattiche e pertanto vengono ricomprese nei campi del **consuntivo** che i Docenti sono tenuti a compilare al termine di ogni anno accademico le seguenti attività

Attività per esami di profitto (AAD) - n. esami

Attività per tesi (AAD) - n. tesi

Attività per esami di conseguimento titolo (membro Commissioni) (AAD) - n.

giorni

Attività per Esami di Stato (AAD) - n. giorni

Attività per stage (AAD) - n. stagisti

Attività per ricevimento studenti (AAD) - n. Ore

Obiettivo e Attività Formativa - definizioni

Dal Regolamento Didattico di Ateneo, articolo 1 definizioni

Per **obiettivi formativi** si intende l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

Per **attività formativa** si intende ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento;

L'attività formativa, qualora articolata in moduli, e gli insegnamenti integrati comportano un unico esame o valutazione finale di profitto.

I professori e ricercatori sono tenuti a **svolgere personalmente le attività didattiche frontali o equivalenti loro attribuite**. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il docente non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assunti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti.

Frequenza

Dal REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO AI SENSI DELLA L. 240/2010 E DELLO STATUTO DI ATENEO- D.R. 1203 del 13.12.2011 (pubblicato nel B.U. n. 205 del 16 settembre 2013)

Art. 14 - Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. I **regolamenti didattici dei corsi di studio** precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli **eventuali obblighi di frequenza** per gli studenti sulla base delle indicazioni degli Organi competenti.

Dal Regolamento didattico del CdS

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

La frequenza alle attività didattiche frontali, alle attività integrative, alle attività formative professionalizzanti **è di almeno il 75%**, mentre per i laboratori professionalizzanti e l'attività di tirocinio **è del 100%**.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Linee Guida della Conferenza permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia

Linee guida per la rilevazione ed attestazione delle presenze nei corsi di laurea con frequenza obbligatoria (27 marzo 2014)

Nell'intento di facilitare il compito dei docenti e di giungere ad una omogenea efficienza dei metodi di verifica, la Conferenza dei Presidi delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia all'unanimità ha approvato le seguenti raccomandazioni:

a) i regolamenti didattici dei corsi di studio **devono definire le modalità degli obblighi di frequenza**. Ogni sede può utilizzare il metodo più idoneo per la propria organizzazione (cartaceo o elettronico) per dimostrare oggettivamente che lo studente abbia assistito alle lezioni e alle attività professionalizzanti di un insegnamento/corso/corso integrato.

b) la **attestazione delle frequenze è compito istituzionale del docente responsabile** dell'insegnamento/ corso/corso integrato, secondo le linee guida definite dal regolamento didattico del corso di studio;

c) la **percentuale minima di presenze documentate** da parte dello studente per ciascun insegnamento/corso/corso integrato **non può essere inferiore al 67% del totale delle ore previste**

d) nel regolamento devono essere definite anche **eventuali modalità di recupero** (per le quali si potranno utilizzare **anche strumenti informatici**);

e) l'attestazione della frequenza, in relazione al complesso delle attività didattiche erogate nei corsi di studio dell'area medica, comprendente diverse e molteplici tipologie di attività didattiche (lezioni in aula, tutoriali/esercitazioni a piccoli gruppi all'interno di Laboratori, attività professionalizzanti all'interno dei Reparti Clinici, etc.) deve essere intesa come complessiva, nel senso che lo studente abbia raggiunto la percentuale prevista di attestazione di frequenza dell'attività didattica, programmata per l'insegnamento/corso/corso integrato, nel suo complesso;

f) eventuali comportamenti fraudolenti da parte degli studenti saranno oggetto di sanzione disciplinare da parte degli Organi preposti dell'Ateneo.

Frequenza Accertamento e Comunicazione

REGOLAMENTO STUDENTI

(Testo coordinato del regolamento emanato con DR n. 464 del 06/06/2013 e successive modifiche di cui al DR n. 1696/2014)

Articolo 11 – Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative

1. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, i **docenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'ufficio Segreteria studenti del relativo corso di studio, entro i sette giorni successivi al termine dello svolgimento delle attività formative, i nominativi degli studenti che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza**, secondo l'organizzazione interna delle strutture didattiche e degli uffici.

2. **In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza certificata d'ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti.**

3. I corsi di studio che prevedono l'obbligo della frequenza provvedono, di concerto con la componente studentesca, a determinare le modalità di accertamento della stessa, da riportare espressamente nel portale di Ateneo.

Foglio presenze

Qualora l'accertamento della frequenza venga svolto mediante strumento cartaceo, ciascun Docente è tenuto a conservare il foglio o i fogli che costituiscono lo strumento di accertamento della presenza al fine della eventuale comunicazione, alla Segreteria Studenti, **entro i sette giorni successivi al termine dello**

svolgimento delle attività formative, dei nominativi degli studenti che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza (vedi punto precedente).

Propedeuticità

Dal Regolamento didattico del CdS

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

Propedeuticità:

1. Gli esami degli insegnamenti del 1° anno sono propedeutici a quelli del 2° e quelli del 2° a quelli del 3°.

2. Il superamento degli esami di tirocinio rende possibile l'accesso al tirocinio dell'anno successivo e al relativo esame. Per il tirocinio si fa riferimento al Regolamento di Tirocinio del Corso di Laurea

3. Lo svolgimento del tirocinio I è subordinato alla frequenza delle lezioni dell'insegnamento di Scienze infermieristiche generali ed applicate e al giudizio positivo nell'attività di laboratorio del 1° anno di corso.

4. Il superamento degli esami di Scienze Morfologiche, Scienze Fisiologiche e Scienze Infermieristiche generali e applicate e il giudizio positivo nell'attività di Laboratorio Professionale 1 è propedeutico all'esame di tirocinio 1.

5. Il superamento degli esami di Scienze cliniche di area medico specialistica e Scienze cliniche dell'area chirurgico-specialistica ed Infermieristica medico chirurgica sono propedeutici all'esame di tirocinio 2.

Idoneità di Lingua Inglese

Come da approvazione nel Consiglio di Corso del 9 luglio 2015: in deroga a quanto stabilito dal regolamento didattico in tema di propedeuticità, le prove di Inglese A2 e B1 non devono essere considerate ai fini del soddisfacimento delle stesse. Resta inteso che tali idoneità debbano essere conseguite nell'ordine seguente: Inglese A2 prima di Inglese B1

Tirocinio Clinico

Il Regolamento didattico del Corso, in conformità alla rispettiva normativa vigente, prevede per il tirocinio clinico un numero di ore pari a 1800 nel triennio (60 CFU su 180 CFU totali/triennio), mentre per il laboratorio professionale 1, 2 e 3 sono previste 90 ore (3 CFU).

Frequenza tirocinio

Regolamento di Tirocinio

Articolo 1: Frequenza

1. La frequenza al tirocinio clinico è del 100% per tutti gli studenti iscritti nei tre anni di corso e le esperienze saranno articolate come esplicitato dalla tabella 2. E' altresì nello stesso modo obbligatoria la frequenza nei laboratori professionali per gli studenti iscritti negli AA regolamentati dal DM 19 febbraio 2009 in applicazione del DM 270/2004.

Propedeuticità tirocinio

Regolamento di Tirocinio (revisione approvata in CdC del 9 luglio 2015)

Articolo 2: Propedeuticità

1. L'ammissione al tirocinio del 1° anno, per gli AA regolamentati dal DM 270/2004 è subordinato: alla frequenza ad almeno il 75% delle lezioni dell'insegnamento di

Scienze infermieristiche generali ed applicate e al giudizio positivo nell'attività di laboratorio professionale I del 1° anno di corso (100% di frequenza).

2. L'ammissione agli esami di tirocinio:

a) **I anno**: il superamento degli esami di Scienze morfologiche, Scienze fisiologiche e Scienze infermieristiche generali e applicate è propedeutico all'esame di tirocinio 1.

b) **II anno**: il superamento degli esami di Scienze cliniche di area medico specialistica e Scienze cliniche dell'area chirurgico-specialistica ed Infermieristica medico chirurgica sono propedeutici all'esame di tirocinio 2. I punti **a** e **b** riguardano gli studenti iscritti al nuovo ordinamento didattico regolamentato dal DM 270/2004.

c) **I, II, III anno**: la valutazione positiva a tutti i percorsi di tirocinio clinico dell'anno in corso, consente l'accesso all'esame di tirocinio. Lo studente che non ha ottenuto una valutazione positiva, prima di sostenere l'esame di tirocinio dovrà ripetere il periodo nella stessa realtà organizzativa o in una affine.

d) **I, II, III anno**: se lo studente non riesce ad raggiungere una valutazione sufficiente nell'esame di tirocinio clinico entro tre sessioni d'esame, è tenuto a ripetere un periodo di tirocinio per ricertificare le abilità tecnico pratiche prima di accedere alla sessione successiva. Tale periodo viene concordato dalla sezione formativa con lo studente verificata la compatibilità con i tirocini già programmati.

e) **I, II, III anno**: lo studente è tenuto a sostenere l'esame di tirocinio entro le tre sessioni d'esame successive al termine del periodo di tirocinio. In caso contrario è tenuto a ripetere un periodo di tirocinio per ricertificare le abilità tecnico pratiche. Il periodo viene concordato nelle modalità di cui al punto precedente.

I punti **c, d, e** riguardano gli studenti iscritti al nuovo e al vecchio ordinamento.

Appelli

Dal REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO AI SENSI DELLA L. 240/2010
E DELLO STATUTO DI ATENEO- D.R. 1203 del 13.12.2011 (pubblicato nel B.U. n.
205 del 16 settembre 2013)

Art. 13 – Programmazione didattica

.....

8. La Scuola, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti, con delibera annuale, prevede **non meno di sei appelli** per le verifiche e comunque un numero di appelli tale da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami. Tali appelli devono essere **opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione, possibilmente distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni.**

Le sessioni d'esame nell'Anno Accademico sono almeno tre, con inizio a gennaio-febbraio ed il termine al 31 marzo dell'anno accademico successivo.

Le verifiche non possono essere sostenute prima della fine del relativo insegnamento.

Pubblicazione Appelli - AlmaEsami

La pubblicazione degli appelli deve essere fatta dal Docente verbalizzante o suo delegato tramite l'applicativo AlmaEsami; gli eventuali delegati alla gestione dei singoli moduli hanno analogo obbligo di pubblicazione degli stessi.

Esami e verbalizzazione

Dal REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO AI SENSI DELLA L. 240/2010
E DELLO STATUTO DI ATENEO- D.R. 1203 del 13.12.2011 (pubblicato nel B.U. n.
205 del 16 settembre 2013)

Art. 16 – Esami o valutazioni finali di profitto

.....

4. Gli esami o valutazioni finali di profitto orali sono **pubblici**. Per le altre modalità di svolgimento, anche in via telematica, le Scuole assicurano adeguate forme di pubblicità.

5. La valutazione è espressa con una votazione in **trentesimi** per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. **Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.**

6. Il credito è acquisito con il superamento dell'esame o valutazione finale di profitto.

7. La **valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto**. Essa è **annotata mediante un giudizio sul verbale** (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.

8. Non possono essere ripetuti gli esami o valutazioni finali di profitto già verbalizzati con esito positivo.

9. Gli esami o valutazioni finali di profitto devono essere effettuati da una apposita **Commissione**, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 17.

10. Il verbale deve essere compilato in forma digitale e firmato dal Presidente della Commissione **entro cinque giorni** dall'esame o valutazione finale di profitto, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione delle prove. La digitalizzazione della firma è obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, salvo deroghe motivate, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce compito didattico.

11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.

12. I Consigli di corso di studio esercitano il controllo sui criteri e sulle modalità di svolgimento degli esami o valutazioni finali di profitto.

Esami e Incompatibilità

Nel nuovo ordinamento del CdS (270/04), a seguito della introduzione delle propedeuticità, tenuto conto del disallineamento dei cicli nell'ambito dei singoli anni di corso e del fatto che AlmaEsami non controlla l'assolvimento da parte dello studente delle propedeuticità, si potrebbero verificare le seguenti occorrenze:

1) uno studente iscritto al secondo anno di corso ha superato l'esame di tirocinio 1 ma non ha assolto la propedeuticità "Gli esami degli insegnamenti del 1° anno sono propedeutici a quelli del 2°" e quindi potrebbe chiedere di iscriversi a un

appello riservato a studenti del precedente anno di corso per assolvere la suddetta propedeuticità pur trovandosi in tirocinio;

2) uno studente iscritto al terzo anno di corso ha superato l'esame di tirocinio 2 ma non ha assolto la propedeuticità "Gli esami degli insegnamenti del 2° anno sono propedeutici a quelli del 3°" e quindi potrebbe chiedere di iscriversi ad appelli di esami del terzo anno, senza aver prima sostenuto tutti gli esami del secondo anno;

In entrambi i casi **lo studente deve assolvere tutte le propedeuticità previste dal regolamento didattico (idoneità di Lingua Inglese escluse) prima di poter sostenere gli esami.**

Esami e Identificazione Studenti

E' compito della Commissione e responsabilità del Docente Verbalizzante

1. **identificare tutti gli studenti iscritti all'esame.** Al momento attuale l'elemento necessario per l'identificazione di uno studente ai fini della ammissione al sostenimento della prova di esame è il **documento d'identità valido.**

2. Verificare l'assolvimento delle propedeuticità mediante lo strumento individuato (modulo stampato da studenti online e firmato o modulo di autocertificazione) in quanto **lo studente deve assolvere tutte le propedeuticità previste dal regolamento didattico prima di poter sostenere gli esami**

3. La prova (scritta o orale) non può essere sostenuta se lo studente non produce la documentazione utile a verificare il punto precedente (propedeuticità)

4. In caso di prova di esame scritta la documentazione (modulo stampato da studenti online e firmato o modulo di autocertificazione) deve essere associata alla prova (pinzata al compito scritto);

5. In caso di prova orale la documentazione (modulo stampato da studenti online e firmato o modulo di autocertificazione) deve essere conservata dal Docente Verbalizzante

6. Le prove scritte, anche dopo la verbalizzazione, vanno conservate per 5 anni, per eventuale richiesta di accesso agli atti

Esami e Verifica ammissibilità a sostenere l'esame

Non esistendo un riferimento normativo certo, la verifica della ammissibilità all'esame, previa identificazione dell'identità del candidato, può essere fatta mediante una delle seguenti modalità:

Di norma il Docente verbalizzante verifica se lo studente ha assolto le propedeuticità; nei corsi di laurea a elevata numerosità e in attesa che vada a regime per tutti i Corsi Sanitari il sistema di controllo di AlmaEsami, la cui attivazione è prevista per il 1 gennaio 2017, la verifica della ammissibilità viene fatta previa esibizione da parte dello studente della propria carriera; lo studente infatti richiede prima dell'inizio della sessione di esame un certificato di iscrizione con esami, date e voti alla sezione Studenti online del portale di Ateneo <http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/certificati-e-richiesta-duplicati/i-certificati-disponibili-online> e lo esibisce al Docente verbalizzante per la opportuna verifica; nel caso quest'ultima non sia aggiornata, lo studente è tenuto a esibire una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione o Autocertificazione, ovvero una dichiarazione firmata in foglio di carta semplice (senza marca da bollo) nella quale dichiara sotto la propria responsabilità e

consapevole delle conseguenze che una dichiarazione mendace comporta (fra le sanzioni, quelle del codice penale e del D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76), la propria carriera con esami sostenuti, date e voti.

Commissioni di esame

Dal REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO AI SENSI DELLA L. 240/2010
E DELLO STATUTO DI ATENEO- D.R. 1203 del 13.12.2011 (pubblicato nel B.U. n.
205 del 16 settembre 2013)

Art. 17 – Commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto

1. Le Commissioni d'esame o valutazioni finali di profitto sono composte dal **docente responsabile della disciplina** o dell'attività formativa ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. Il **cultore della materia** è individuato dal Consiglio di corso di studio sulla base di criteri definiti dal Consiglio della Scuola. In caso di prove d'esame o valutazioni finali di profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati **i docenti responsabili degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.**

2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli di corso di studio all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Coordinatori.

3. In caso di urgenza, il Vicepresidente di sede della Scuola o il Presidente, ove non sia costituita una vicepresidenza, può provvedere alla nomina delle Commissioni.

Commissione di esame Indicazioni Scuola

Precisazioni sulla didattica del 20 febbraio 2014 del Presidente della Scuola in merito alle commissioni di esame:

Come previsto dal regolamento di Ateneo, in caso di **prove d'esame integrate** per più insegnamenti o moduli coordinati, è previsto che **tutti i docenti titolari partecipino nella stessa data e nella stessa sede alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente**. Si consiglia pertanto di inserire un numero congruo di sostituti (anche se non necessariamente uno per ogni docente di modulo integrato), che possano avere le competenze per la sostituzione anche di altri docenti dell'insegnamento/corso integrato. Relativamente agli insegnamenti monodisciplinari, il Consiglio della Scuola ha confermato la commissione unica (monocratica).

Si ricorda, per gli insegnamenti per i quali ciò è possibile, che **il docente verbalizzante dovrà essere un docente strutturato** (Professore di I, II fascia o Ricercatore). Potrà essere un docente a contratto solo nei casi in cui non siano presenti nel corso integrato docenti strutturati. Nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo (artt. 24 e 25) e delle linee operative approvate dalla Commissione Didattica di Ateneo del 7.9.2010, si ricorda che in sede di valutazione deve essere garantita la presenza del responsabile dell'insegnamento. Solo in casi eccezionali e motivati potrà essere prevista la sua sostituzione previa comunicazione al Preside (oggi al Presidente della Scuola) e al sostituto verbalizzante, fatta salva la possibilità per lo studente di richiedere di essere esaminato dal responsabile dell'insegnamento in altra data. **In sede di valutazione devono essere presenti tutti i docenti del Corso integrato** (o eventuali sostituti dei commissari deliberati

dal Corso di laurea). Si esclude ogni possibilità di valutazioni in sedi e/o date separate da parte dei membri della commissione anche mediante collegamenti telematici. **La disposizione è temporaneamente sospesa per i corsi integrati delle lauree delle professioni sanitarie che si svolgono presso sedi formative diverse per i quali sarà chiesto un chiarimento al Prorettore alla Didattica.**

Per le richieste di cambio di canale per sostenere la prova d'esame, al momento attuale la Scuola ha deciso di concedere, agli studenti che formulano tale richiesta, se motivata, la possibilità di effettuare l'esame a commissioni congiunte.

Commissione di esame Professioni Sanitarie

Linee guida sedi formative dal Consiglio Scuola del 10 luglio 2014 e approvato il 23 ottobre 2014 nel CdC

3.f – Approvazione linee guida relative alla modalità di svolgimento delle prove d'esame degli studenti e relativa verbalizzazione.

Il Presidente informa che la commissione, appositamente istituita e composta dai Professori Elisabetta Caramelli, Mauro Giacobazzi, Francesca Pasqui e Paolo Pillastrini, ha terminato i lavori per la stesura di linee guida che potessero armonizzare le procedure relative allo svolgimento delle prove di esame di tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio della Scuola e alla loro verbalizzazione. Di seguito si riportano i contenuti del verbale della riunione, tenutasi in data 8 maggio u.s.:

-Qualora gli insegnamenti/C. I. siano costituiti da più moduli, **ciascun docente verbalizzante potrà³ delegare gli altri docenti all'utilizzo di Almaesami** per inserire appelli che risulteranno come prove in itinere. Il docente verbalizzante potrà, di conseguenza, recuperare le valutazioni degli studenti e procedere alla verbalizzazione finale secondo le modalità previste dal Consiglio della Scuola su proposta del Consiglio di Corso di Studi.

-La **valutazione conseguita in una prova in itinere (scritta, orale o pratica) ha indicativamente validità di un anno solare**; qualora lo studente non avesse completato tutte le prove in itinere previste dall'insegnamento/C.I. entro il periodo di validità, **è tenuto a ripeterle integralmente**. Le modalità di espletamento dell'esame devono prevedere lo stesso sistema di valutazione concordato dai docenti delle diverse sedi per ciascun modulo.

-In caso di presenza di più sedi formative nel medesimo Corso di Studio, qualora siano previsti insegnamenti/C.I. costituiti da più moduli affidati ad un docente differente per ciascuna sede formativa, si possono concedere appelli separati per ciascuna sede. A questi appelli parteciperanno i docenti delle rispettive sedi formative responsabili i dei moduli costitutivi del medesimo insegnamento/C.I. Il docente verbalizzante, sia che si tratti di un docente universitario o di un docente a contratto, potrà procedere alla verbalizzazione quando avrà acquisito le valutazioni delle prove in itinere di tutti gli altri docenti.

-E' opportuno che i docenti incaricati di insegnare lo stesso modulo presso canali o sedi differenti del medesimo Corso di Studio, utilizzino medesime modalità

³ ovvero è discrezione del Docente Verbalizzante adottare le riportate linee guida; resta inteso che la norma è quella indicata nel regolamento di Ateneo: in caso di **prove d'esame integrate** per più insegnamenti o moduli coordinati, è previsto che **tutti i docenti titolari partecipino nella stessa data e nella stessa sede alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente**.

di valutazione dell'apprendimento degli studenti.

Registri e Guide Web

REGISTRI

Dal REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO AI SENSI DELLA L. 240/2010
E DELLO STATUTO DI ATENEO- D.R. 1203 del 13.12.2011 (pubblicato nel B.U. n.
205 del 16 settembre 2013)

Art. 21 - Compiti didattici

.....

5. I professori di ruolo e i ricercatori responsabili di attività formative devono completare annualmente i relativi registri **entro 30 giorni dal termine delle attività stesse**. I professori a contratto sono tenuti a completare il registro delle attività formative firmando digitalmente entro 30 giorni dal termine di scadenza del contratto.

6. Il Vicepresidente della Scuola, o il Presidente, ove non sia costituita una vicepresidenza, è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri delle attività formative, nonché del consuntivo delle attività apponendo il visto entro trenta giorni dal completamento della documentazione di competenza da parte delle figure di cui al precedente comma 5.

Guide Web

I docenti sono tenuti a compilare le Guide Web, indicando i programmi, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'insegnamento e della verifica dell'insegnamento; è necessario altresì indicare i testi utili allo studio individuale, nonché è consigliabile rendere disponibile ogni altro materiale didattico (diapositive, materiale audio, video, appunti etc.) ritenuto utile per la stessa finalità; è necessario indicare orario e modalità di ricevimento degli studenti.

Questionari valutazione dell'attività didattica

I docenti sono tenuti a illustrare, preferibilmente nel corso dell'ultima lezione, l'importanza degli esiti della valutazione dell'attività didattica da parte degli studenti, ai fini della Assicurazione della Qualità della Didattica del CdS; possono concorrere alla distribuzione dei questionari di valutazione dell'attività didattica, attività, che nei diversi CdS è organizzata con modalità diverse (somministrazione da parte di studenti tutor, di Tutor Didattici, di Responsabili delle attività didattiche).

Consuntivo

A fine Anno Accademico e comunque entro il 30 ottobre, tutti i Docenti sono tenuti a compilare nell'applicativo AlmaRegistri, il Consuntivo della propria Attività Didattica inclusi gli specifici campi dedicati alle altre attività.

<<<<>>>>

Riferimenti normativi generali

La legislazione in materia di Didattica è come spesso accade molto frammentata.

La c.d. Legge Gelmini, L 240 del 30 dicembre 2010, recita all'art 1, comma 1: "Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti .." . E' paradigmatico come la libertà di insegnamento e di ricerca scientifica venga immediatamente enunciata, ribadendo quanto già contenuto nel DPR n. 382/80 e, ancor prima, nel T.U. n. 1592/33.

La legge 168/89 che ha istituito il principio dell'autonomia delle Università, ha conferito rilievo, nell'ambito delle fonti in materia di stato giuridico del personale docente, agli statuti ed ai regolamenti di ateneo⁴.

Con riguardo ai compiti didattici e alle connesse attività di servizio agli studenti e di verifica, si rinvia, per quanto concerne i professori e ricercatori universitari di ruolo, oltre che alla normativa generale sul tema (art. 6 commi 1 – 3 L

⁴ Si veda art. 6, comma 3 le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalle discipline relative agli ordinamenti didattici... ed il successivo comma 4 dello stesso articolo che così recita: le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche...

240/2010⁵, .art. 1 c. 16 L 230/2005⁶ art. 4 e 6 L 311/1958

⁵ Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

⁶ Legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"

ART. 1. 16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.

⁷, artt. 10 e 32 DPR 382/1980

⁷ LEGGE 18 marzo 1958, n. 311 "Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari"

Art. 4. Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento e di ricerca scientifica. Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 6. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.

---- omissis ---- I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili: di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei Consigli delle Università od Istituti superiori, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea, o diploma, e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di

concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.

8), allo Statuto e gli specifici Regolamenti di Ateneo.

⁸ Articolo 10

Doveri didattici dei professori.

Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni. La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato. Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.

Articolo 32 Compiti dei ricercatori universitari.

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati -- omissis -- Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia. I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca (1).

(1) Articolo da ritenersi in vigore sino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (art. 6, l. 3 luglio 1998, n.